# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI


# COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

4.

# RESOCONTO

## DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RICCARDI RAFFAELLO**

## INDICE


*Pag.*

**Comunicazioni del Presidente** . . . . . 23

**Disegni di legge** (*Discussione ed approvazione*):

Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia . 24

Norme integrative dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 334, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni . . . . . 25

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni*):

Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana . . . . . 25


**La riunione comincia alle 9.**

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Coselschi, Bruni Giovanni, Diaz Marcello, Parodi e Tecchio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da S. E. il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653 e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirla senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi

con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi, ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e, per ipotesi eventuali erronee interpretazioni, vi segnalo importante argomento affinchè sia richiamata attenzione singole Commissione su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939 Anno XVII, n. 482, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.** (278)

AGHEMO, *Relatore*, fa notare che col disegno di legge in esame si tende a dare poteri più ampi al Governo generale della Libia per quanto riguarda la colonizzazione mussulmana, nonchè a precisare maggiormente i criteri informatori relativi alla colonizzazione metropolitana.

L'opportunità del provvedimento è evidente.

Ritiene, circa il nuovo testo dell'articolo 9 del decreto, che si potrebbe sopprimere il capoverso alla lettera *f*) il quale stabilisce che della Commissione tecnica che deve procedere all'analisi dei prezzi poderali, faccia parte anche un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori, a titolo consultivo. Poichè, infatti, nel primo comma dell'articolo è detto che la Commissione tecnica è assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori, trova superflua la ripetizione al comma *f*) dato che si tratta di una rappresentanza a titolo consultivo.

Osserva, a proposito dell'analisi dei prezzi poderali, che pur non essendo, dal punto di vista strettamente giuridico, pienamente giustificato l'addossare al colono la parte gravante sul datore di lavoro, dei contributi sindacali, associativi ed assistenziali, tuttavia la disposizione può essere accettata, poichè ci si trova di fronte ad un datore di lavoro *sui generis*, e d'altra parte, la situazione sostanzialmente non muterebbe perchè, sotto altra forma, questo peso finirebbe per essere riportato sul colono.

Rileva infine che siccome l'articolo 9 stabilisce che il disciplinare deve contenere la espressa clausola di cui alla lettera *o*), cioè che i coloni verranno inscritti ai sindacati dei lavoratori dell'agricoltura, sarebbe opportuno che fra i componenti della Commissione permanente di controllo degli enti bonificatori fosse incluso anche un rappresentante del Sindacato dei lavoratori dell'agricoltura; ma per contro è da notare che i Sindacati della Libia non sono ancora giuridicamente riconosciuti.

PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'Africa Italiana, aderendo alla richiesta del Ministero delle Corporazioni, ha fatto conoscere che la lettera *o*) in questione va soppressa.

RACHELI non concorda con il relatore sulla opportunità di togliere dai componenti la Commissione tecnica il rappresentante di ciascuno degli enti bonificatori, come è detto alla lettera *f*), poichè questi enti hanno una attività amministrativa tecnica propria ed è bene che sia esplicitamente detto nella legge che i loro rappresentanti fanno parte della Commissione, anzichè lasciare la formula vaga di semplice assistenza.

AGHEMO, *Relatore*, trova preferibile lasciare soltanto il richiamo all'assistenza piuttosto che l'esplicito riferimento alla partecipazione nella Commissione di questi rappresentanti a titolo consultivo, ciò che significherebbe sminuirne le funzioni.

VITALI osserva che in correlazione al comma che conferisce al Presidente della Commissione la facoltà di aggregare di volta in volta, con voto consultivo, esperti per l'esame di particolari problemi, con altro comma si potrebbe dire: « Il Presidente deve aggregare alla Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori ».

PRESIDENTE è d'avviso che il rappresentante degli enti bonificatori debba far parte della Commissione e che ciò debba essere espressamente detto. È inutile quindi toglierne

la menzione dalla lettera *f*) per riportarla in un altro comma.

Ritiene che l'articolo unico possa essere approvato con la soppressione della lettera *o*) dell'articolo 9 del decreto, richiesta dal Governo.

Mette a partito l'articolo unico del disegno di legge, con detto emendamento.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVIII, n. 334, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. (275)**

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana, d'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero degli interni, ha proposto che il titolo del disegno di legge sia modificato sostituendo alle parole: « Norme integrative dell'articolo » ecc., le parole: « Deroga all'articolo » ecc.

(*La Commissione approva*).

TANZINI, *Relatore*, fa presente che il Ministero dell'Africa Italiana si è trovato nella necessità di chiedere l'emanazione di una legge che valga a dare la possibilità di nominare nei propri ruoli personale specializzato già in ruolo presso altre amministrazioni e personale a contratto in servizio presso la stessa Amministrazione in Africa Orientale.

Tale possibilità è venuta parzialmente a mancare per alcuni gradi (8° e superiori, gruppo *A*; 9° e superiori, gruppo *B*; 11° e superiori, gruppo *C*), coll'applicazione delle norme limitative sul celibato del personale delle Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, dice infatti che per le nomine nei predetti gradi e ruoli costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Il suddetto decreto-legge è stato emanato ed ha avuto attuazione successivamente alla data di emanazione dei decreti ministeriali che bandivano i concorsi in forza di leggi speciali, e pertanto è venuto a modificare la portata delle leggi stesse, che autorizzavano, eccezionalmente, determinate ammissioni nei ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Per poter far luogo alle nomine dei vincitori dei concorsi, è stato predisposto il disegno di legge in esame, che essendo limitato alla prima nomina, non infirma il principio dell'applicazione delle disposizioni nel corso dell'ulteriore carriera.

Una deroga di ancor più vasta portata è prevista dallo stesso Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 355, all'articolo 9 a favore dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie banditi anteriormente al 17 ottobre 1938-XVI.

Il provvedimento è stato determinato dalla necessità:

*a*) di assicurare all'Amministrazione dell'Africa Italiana la possibilità di completare i propri ruoli col migliore personale specializzato disponibile;

*b*) di evitare che il personale non potuto assumere nei ruoli, perchè celibe, venga per sempre escluso, anche contraendo matrimonio, dalla possibilità di un inquadramento successivo, perchè i concorsi furono eccezionalmente indetti per la formazione dei nuovi ruoli che, una volta occupati dagli idonei in sostituzione dei vincitori esclusi, risulterebbero completi;

*c*) di tenere in debito conto l'importante circostanza della causa del celibato di molti concorrenti, stato dovuto, per l'assoluta maggioranza, alla loro ininterrotta permanenza in Africa in questi ultimi anni, durante la conquista dell'Impero.

Risulta che i concorsi sono già stati nella più parte espletati e che i relativi decreti di nomina non possono essere registrati alla Corte dei conti se non con l'entrata in vigore della legge in esame.

Ritiene pertanto che il disegno di legge vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (105)**

PRESIDENTE, *Relatore*, avverte che l'attuale testo del disegno di legge sostituisce quello precedentemente portato all'esame

della Commissione e che fu ritirato dal Governo per essere sottoposto a nuova elaborazione.

Fa presente che, con il camerata Coselschi, al quale ha dovuto essere sostituito come relatore per sua necessaria assenza, ha avuto un largo scambio di vedute e che il nuovo testo è stato redatto di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Dà notizia di avere ricevuto un ampio studio della questione da parte del senatore Guidi che esamina particolareggiarmente i vari aspetti del problema. Pur riconoscendo molto interessanti le osservazioni del senatore Guidi, tuttavia non ritiene accettabile il suo rimarco di non aver seguito una linea di maggiore intransigenza e di non avere sufficientemente affermato il concetto razziale che dovrebbe informare il disegno di legge. Pensa invece che, in rapporto alla dottrina razziale che si sta creando, il disegno di legge rappresenti quanto di meglio abbia potuto fare il legislatore.

Comunica poi una relazione di carattere riservato trasmessa dal Ministero dell'Africa Italiana la quale, a suo avviso, spiega esaurientemente lo spirito della legge e l'intenzione del legislatore.

Osserva che, secondo il nuovo testo del disegno di legge, non si contemplano che aggravanti a reati già preveduti dalla legge penale comune; ma egli ritiene che per affermare una vera coscienza razziale italiana, sia necessario configurare anche il reato a sè stante della lesione del prestigio di razza.

Propone pertanto il ripristino degli articoli 15 e 18 del vecchio testo che riguardano atti del cittadino e del nativo lesivi nel prestigio della razza italiana. Anzi, andrebbe anche più oltre, stabilendo che il reato venga colpito non solo nei territori dell'Africa Italiana, ma dovunque esso sia commesso.

Con il ripristino dei detti due articoli, viene di conseguenza che all'articolo 1 del nuovo testo, in luogo della parola « circostanza » lesiva del prestigio di razza, debba dirsi: « atto » lesivo.

Vorrebbe infine che fosse anche affermato il concetto che il nativo non possa testimoniare in pubblico giudizio contro un imputato di razza ariana, perchè anche questo fatto costituirebbe una diminuzione del prestigio di razza.

VITALI pur concordando in quest'ultimo concetto del Presidente, vede una difficoltà nel fatto che la testimonianza del nativo può talvolta costituire l'unica prova del reato.

RICCI ENRICO obietta che non si può far dipendere la vita e la libertà di un bianco dalla testimonianza di un nativo anche e specialmente se essa costituisce l'unica prova.

MORIGI concorda nel concetto che il bianco non debba essere sottoposto all'affronto di una pubblica testimonianza contro di lui da parte del negro; caso mai, della testimonianza del negro si potrà tener conto in sede di istruttoria.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, propone la sostituzione della parola « atto » alla parola « circostanza » e la soppressione delle parole « ai loro occhi ».

CLAVENZANI crede che si dovrebbe nel secondo comma, dove è detto: « commesso il fatto con l'intenzione di offendere » eliminare codesto richiamo alla intenzionalità.

GUSATTI BONSEMBIANTE ritiene che se dovesse rimanere la parola « circostanza » dovrebbero rimanere anche le parole « con l'intenzione » perchè è proprio questa intenzione di offendere il prestigio di razza che il disegno di legge contempla come aggravante degli altri reati; se, invece, si sostituisce alla parola « circostanza » la parola « atto », configurandosi così un reato a sè stante, la parola « intenzione » può togliersi, perchè il dolo è elemento costitutivo del reato.

VITALI trova preferibile la locuzione del testo primitivo: « Agli effetti della presente legge, si intende lesivo per il prestigio di razza ogni atto » proseguendo, poi: « commesso dal cittadino abusando, ecc. ». E così pure nel capoverso dovrebbe dirsi: « Ogni atto del nativo ».

DE COLLIBUS concorda con il concetto del camerata Gusatti Bonsembiante e trova anch'egli più completa la dizione del primitivo articolo.

PRESIDENTE invita i camerati Gusatti Bonsembiante, Vitali e De Collibus a concretare l'emendamento.

DE COLLIBUS, VITALI e GUSATTI BONSEMBIANTE propongono il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano.

« Agli effetti della stessa legge s'intende lesivo del prestigio della razza italiana l'atto

del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana, o, comunque, in odio alla razza italiana ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 in tale testo.

(*È approvato — Si approvano anche gli articoli da 2 a 8*).

DALLARI all'articolo 9 osserva che col punire il cittadino che abusa della credulità del nativo, si viene, in un certo senso, a proteggere il nativo stesso nei confronti dell'ariano, contrariamente a tutto il concetto sul quale è impostato il disegno di legge.

PRESIDENTE obietta che anche con questa norma si viene in definitiva a tutelare il prestigio della razza, poichè si colpisce l'ariano che commette un reato lesivo del prestigio di razza.

Pone a partito l'articolo 9.

(*È approvato*).

Comunica che il camerata Felicella ha proposto il seguente emendamento all'articolo 10. Alle parole: « tenga relazione d'indole coniugale » sostituire le altre: « che abbia rapporto d'indole coniugale ». Informa però che il Ministero dell'Africa Italiana ha fatto conoscere che la locuzione corrisponde a quella usata dalla legge del 1937, cui si è già informata la giurisprudenza, mentre la modifica proposta del camerata Felicella potrebbe portare confusione, e che quindi non può accogliere l'emendamento.

FELICELLA spiega come il suo emendamento abbia tratto origine dal concetto già esplicitamente espresso dalla Commissione di colpire con maggiore rigore il reato commesso da donna ariana. Se non si vuole con parole esplicite accennare al reato compiuto da parte della donna, bisognerà dire necessariamente che è proibito qualsiasi rapporto d'indole coniugale, intendendosi con questo anche un rapporto di carattere occasionale. Così si affermerebbe il principio che non vi deve essere in modo assoluto un incrocio tra la razza bianca e la nera. Questo potrebbe anche favorire l'afflusso delle donne bianche in Colonia, vale a dire quella colonizzazione demografica che deve essere alla base della nostra politica coloniale.

PRESIDENTE avverte che già vi sono delle sanzioni relative al meticciato e che la relazione ministeriale preannuncia provvedimenti più completi al riguardo. D'altra parte, la Commissione è concorde nel ripristinare i due articoli del primitivo testo del disegno di legge che contemplano reati contro il prestigio di razza che possono essere commessi nelle circostanze più impensate e puniti in modo esemplare.

Condivide l'opinione del camerata Felicella sulla maggiore gravità del reato commesso da una donna ariana; però ritiene sufficiente la spiegazione data dalla relazione ministeriale circa il testo adottato. D'altra parte ripugna allo stesso principio del prestigio di razza il far supporre, attraverso un testo di legge, che si senta la necessità di reprimere un fatto del genere. Meglio lasciare alla giurisprudenza la interpretazione e l'applicazione della legge al caso specifico.

VITALI fa notare che dal testo primitivo, che, usando la parola « consuetudine », affermava troppo risolutamente il concetto di rapporti continuativi, si è già fatto un notevole passo avanti con la parola « relazione ».

FELICELLA non insiste nel suo emendamento.

(*Si approvano gli articoli da 10 a 16*).

PRESIDENTE propone di inserire dopo l'articolo 16, gli articoli 15 e 18 del testo primitivo relativi ad altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza e ad altri atti del nativo lesivi del prestigio della razza italiana, che diventano articoli 17 e 18.

(*La Commissione approva*).

Pone a partito tutti gli altri articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Invita la Commissione a pronunciarsi sulla sua proposta di un articolo aggiuntivo secondo il quale i nativi non possono testimoniare in pubblico dibattimento contro un reo di razza ariana.

DE COLLIBUS pur trovando giusto il concetto cui si ispira tale proposta, trova che una simile disposizione incontrerebbe grave ostacolo nei riflessi della procedura penale, perchè si verrebbe a sovvertire il sistema delle prove che è a base del nostro procedimento. Si dovrebbe quindi provvedere in altro modo ad integrare tale sistema, altrimenti si verrebbe a privare il magistrato del mezzo normale di formare il suo convincimento. Nè si può tener conto della sola testimonianza in istruttoria, perchè essa è prestata senza giuramento, e neppure si può pensare al processo a porte chiuse, perchè la pubblicità del giudizio è un principio fondamentale del nostro sistema processuale.

RICCI ENRICO nota che l'osservazione del camerata De Collibus può valere per il caso vi siano come testimoni soltanto dei nativi. In tal caso, a suo avviso, la testimonianza del nativo non si dovrebbe ritenere sufficiente.

GUSATTI BONSEMBIANTE fa osservare che il disegno di legge in esame riguarda soltanto le sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza e non gli sembra perciò che si possa introdurre il giustissimo concetto del Presidente in questa sede. Esso potrà formare oggetto di una norma di procedura della quale la Commissione può farsi sollecitatrice presso il Ministero di grazia e giustizia o presso quello dell'Africa Italiana.

VITALI ritiene che il concetto potrebbe trovar luogo anche in questa legge, dicendosi che la testimonianza del nativo può aver valore soltanto indiziario o sussidiario e che quindi dovrà essere completata da altre prove.

PRESIDENTE osserva che non intendeva togliere valore assoluto alla testimonianza del nativo contro il reo di razza ariana, ma solo che il nativo non fosse escusso in pubblico dibattimento. Riconosce però che la disposizione investirebbe tutto il sistema procedurale e che quindi essa deve formare oggetto di una disposizione di carattere processuale.

A tal fine ritiene che la Commissione possa formulare il voto al Ministro dell'Africa Italiana ed a quello di grazia e giustizia perchè, nella sede che si riterrà più opportuna, sia tenuto conto di questo concetto su cui la Commissione si è trovata unanime.

(*La Commissione concorda*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 11,20.**

**ALLEGATO**

# TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Modificazioni al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, contenente provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia. (278)**

ARTICOLO UNICO.

Il Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-Anno XVII, n. 284, è modificato come segue:

*All'articolo 4, dopo il terzo capoverso, viene aggiunto il seguente capoverso:*

Per quanto riguarda la colonizzazione mussulmana, il Governatore generale della Libia può, con suoi decreti, entro i limiti massimi di tempo di cui al secondo capoverso del presente articolo, variare le modalità ed i periodi al capoverso stesso contemplati, ed, in relazione alle particolari necessità tecniche ed economiche di ciascuna zona, anche sopprimere il periodo nel quale dovrebbe essere corrisposto il solo interesse semplice del 2 per cento.

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

I rapporti tra il Governo della Libia e gli enti bonificatori saranno regolati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, da appositi disciplinari. Tali disciplinari saranno corredati da un'analisi dei prezzi di ciascun podere per ciascuna zona, compilata, sulle richieste degli enti, da apposita Commissione tecnica di nomina governatoriale, assistita dai rappresentanti degli enti bonificatori.

Di tale Commissione faranno parte:

*a*) il Direttore della Colonizzazione e del Lavoro del Governo della Libia che la presiede;

*b*) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

*c*) due tecnici agrari del Governo della Libia;

*d*) il Comandante la Legione della Milizia Nazionale Forestale della Libia;

*e*) tre ingegneri delle opere pubbliche della Libia;

*f*) un rappresentante per ciascuno degli enti bonificatori, a titolo consultivo;

*g*) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato;

*h*) un segretario scelto fra i funzionari di ruolo di Governo, della Libia, di grado non superiore al 10°.

Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, aggregare alla Commissione, con voto consultivo, di volta in volta, esperti per l'esame di particolari problemi.

I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) sono chiamati collegialmente a riferire con relazione scritta intorno alle richieste ed alle proposte di carattere economico agrario e sopra i costi di trasformazione suggerendo o deliberando, a seconda dei casi, le eventuali modifiche alle proposte avanzate dagli enti; parimenti opereranno i tecnici di cui alla lettera *e*) per quelle relative alla specifica materia degli impianti tecnici non agrari.

I disciplinari di cui al primo paragrafo del presente articolo sostituiscono i piani di colonizzazione e lottizzazione, previsti dal Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1695, dai regolamenti di esecuzione e dalle successive modificazioni.

L'analisi del prezzo dei poderi comprende, per ciascuna zona:

1°) un piano tecnico generale per la costituzione del podere medio con le indicazioni dell'ordinamento colturale, delle opere edilizie ed idriche, delle scorte vive e morte necessarie ed in genere di ogni altro chiarimento di carattere economico e tecnico relativo all'avvaloramento di ogni singolo comprensorio. Per quanto ha attinenza con il tempo di esecuzione della bonifica resta stabilito che il periodo necessario alla trasformazione fondiaria, sia per quanto riguarda le opere fondiarie ed agrarie, che per quanto riguarda la rimunerazione del lavoro comun-

que prestato dal colono nel fondo, debba avere la seguente durata:

per i comprensori del Gebel cirenaico, anni tre;

per i comprensori del Gebel tripolitano, anni tre;

per i comprensori in pianura considerati come al primo paragrafo dell'articolo 4, anni due;

per gli altri comprensori di pianura, anni tre.

2°) Una parte analitica relativa ai costi dei rilievi agrologici e topografici; della lottizzazione; delle strade interpoderali e poderali; delle opere murarie; delle opere idriche; delle sistemazioni irrigue e canalizzazioni; dei diboscamenti; dei decespugliamenti; dei dissodamenti; delle piantagioni, ivi compreso il prezzo del lavoro necessario alla trasformazione fondiaria ed agraria ed al suo completamento, per tutto il periodo indicato nel precedente n. 1°) e sotto qualsiasi forma pagato al colono; i rimboschimenti, frangiventi ed alberature stradali nell'interno del podere, ecc.

Nel costo poderale verranno computate anche le scorte vive e morte nelle quali sarà compresa la mobilia per la casa colonica; il bestiame da lavoro, da reddito e da riproduzione; le macchine; gli attrezzi; le sementi, i mangimi e lettimi iniziali; i finimenti e le bardature; la parte gravante sul datore di lavoro dei contributi sindacali, associativi ed assistenziali ai quali siano tenuti gli enti nel momento nel quale viene redatta l'analisi poderale, ecc.

Gli eventuali prodotti che potranno verificarsi nel periodo di cui al n. 1°), che precede, non saranno considerati nelle analisi del prezzo del podere restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di rimunerazione di lavoro già considerata nel costo poderale.

Per i comprensori di bonifica mussulmana verrà nell'analisi stessa portato in conto un compenso di avviamento, da corrispondersi a rate mensili, determinato per ciascuna zona, con decreto governatoriale e per una durata non superiore a quella stabilita al comma sesto, n. 1°) del presente articolo.

Tale disposizione è estesa ai comprensori mussulmani da formare con il finanziamento di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

Il riassunto delle voci di cui al precedente n. 2°) determinerà, per ciascuna zona e per ciascun tipo di podere, l'ammontare del costo del podere stesso, e conseguentemente del finanziamento di cui all'articolo 3 e del contributo di cui all'articolo 6.

Il disciplinare, oltre la clausola espressa relativa alla cessione del terreno a titolo gratuito, deve indicare:

*a*) il numero dei poderi nei quali viene a frazionarsi la zona;

*b*) l'estensione media dei poderi;

*c*) il numero degli anni, non superiore a tre, in cui deve compiersi l'avvaloramento totale dei poderi;

*d*) le opere edilizie ed idriche da costruirsi in ciascun podere;

*e*) i limiti di proporzione, in ciascun podere, tra le colture arboree e quelle erbacee specializzate e miste;

*f*) il numero delle famiglie coloniche da immettere nella zona;

*g*) gli allevamenti eventuali da praticare in ciascun podere;

*h*) la cifra relativa al costo delle opere di bonifica e dei contributi stabiliti nella misura del 33 per cento del finanziamento;

*i*) la esplicita pattuizione che gli enti cederanno ai coloni i fondi bonificati ad un costo medio effettivo per ciascuna zona che non deve assolutamente superare quello stabilito nelle analisi stesse, agli effetti del finanziamento da parte dello Stato e che, qualunque sia il prezzo medio effettivo, il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 6, già corrisposto dallo Stato, sia, per ciascuna zona, integralmente accreditato a ciascun colono.

La cessione avverrà mediante riscatto da compiersi con le modalità indicate nel precedente articolo 4, per la parte puramente finanziaria. Il colono inoltre sarà gravato di una quota percentuale che, in misura non superiore all'1 per cento, sarà calcolata sul costo poderale determinato ai termini di cui al presente articolo, a titolo di concorso per spese generali e di amministrazione, in conformità dei patti colonici da approvarsi con decreto governatoriale.

Tale aliquota sarà versata dai coloni agli Enti all'infuori degli ammortamenti relativi al podere, in una rateazione che sarà stabilita nel patto colonico;

*l*) le clausole che gli enti potranno pretendere dai coloni:

1°) un contratto di mezzadria della durata non superiore ad anni cinque. Comunque tale mezzadria dovrà cessare con il periodo nel quale ha inizio il pagamento degli interessi semplici di cui all'articolo 4;

2°) una pattuizione, mediante la quale l'ente stesso possa frazionare il podere in

due o più parti, sia in base a condizioni tecniche esistenti all'atto della compilazione del disciplinare, sia in caso di sopravvenienza di particolari condizioni nel corso dell'avvaloramento. Tali frazionamenti non possono avere luogo dopo che siano iniziati gli ammortamenti. Le modalità dei frazionamenti stessi saranno determinate con provvedimenti formali del Governatore Generale della Libia;

*m*) la espressa pattuizione che, al diciottesimo anno dalla immissione nel fondo, il colono, in regola con i versamenti e le quote di rimborso del costo poderale, entrerà in proprietà del fondo stesso, con regolare trasmissione del titolo di proprietà, gravato da ipoteche convenzionali di primo e di secondo grado, come segue:

1°) di primo grado a favore del Governo della Libia con garanzia sussidiaria e solidale dell'ente bonificatore per l'ammontare del debito residuo;

2°) di secondo grado a favore dell'ente bonificatore per le quote di mutuo aumentate dell'eventuale debito colonico afferente al colono per altro titolo;

*n*) la clausola espressa che le ipoteche di cui alla lettera *m*) verranno ridotte ogni cinque anni:

1°) delle quote versate per estinzione del mutuo;

2°) degli eventuali versamenti anticipati e volontari eseguiti dai coloni in sconto del mutuo;

3°) dei versamenti eseguiti dal colono ad estinzione di eventuali differenze passive o di conti colonici all'infuori del mutuo. Le restrizioni ipotecarie di cui ai numeri 1°) e 2°) della presente lettera *n*) vanno eseguite su ambedue le ipoteche di primo e secondo grado; la restrizione di cui al n. 3°) solo su quelle di secondo grado a favore dell'ente bonificatore;

*o*) tutte le altre clausole relative alle servitù generali e particolari gravanti sui fondi, le norme di uso per le servitù di carattere pubblico o militare;

*p*) le modalità e la graduazione nel tempo del versamento agli enti delle spese di bonifica;

*q*) la esplicita pattuizione che i libretti colonici dovranno essere istituiti ed aggiornati, per ciascuna zona, non oltre la seconda annata agraria a decorrere da quella nella quale ha inizio, a termine del disciplinare, la trasformazione dei terreni.

Al disciplinare dovrà essere allegato il patto colonico ed il libretto colonico tipo.

I disciplinari saranno approvati con decreto governatoriale e saranno comunicati di urgenza al Ministero dell'Africa Italiana. I disciplinari ed i patti colonici approvati in vigenza del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, possono, mediante atti aggiuntivi, venire adeguati a tutte o ad alcune delle condizioni di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*) del presente articolo.

Con decreto del Governatore Generale della Libia sarà istituita, a partire dal principio della terza annata agraria successiva a quella nella quale ha inizio l'avvaloramento per ciascun comprensorio, una Commissione permanente di controllo sugli enti bonificatori per invigilare:

*a*) sulla perfetta tenuta delle contabilità di trasformazione degli enti in ciascun comprensorio;

*b*) sulla perfetta tenuta dei conti colonici;

*c*) sulla progressione dei lavori di trasformazione agraria, sulla conduzione dei poderi e sullo stato di manutenzione degli impianti in genere;

*d*) sulla esatta osservanza da parte degli enti delle norme contenute nel presente decreto e delle pattuizioni dei disciplinari.

Gli enti saranno tenuti a consentire l'accesso ai comprensori ed a fornire alla Commissione od a quei membri da essa particolarmente a ciò delegati, atti, conti, libri ed ogni altro elemento necessario alla esplicazione del suo mandato.

La Commissione potrà, con le forme di legge, acquisire coattivamente gli atti ed i documenti necessari che non fossero forniti dagli enti stessi.

Della Commissione saranno chiamati a far parte:

1°) un funzionario del ruolo di Governo del Ministero dell'Africa Italiana;

2°) un tecnico agrario del Governo della Libia;

3°) un ufficiale della Milizia Nazionale Forestale;

4°) un ingegnere delle opere pubbliche del Governo della Libia;

5°) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria;

6°) il dirigente la delegazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione in Libia o un suo delegato.

Il meno anziano dei membri funzionerà da segretario.

Per le operazioni di campagna, la Commissione può aggregarsi altri tecnici del Governo della Libia.

La competenza della Commissione è estesa alle opere di trasformazione eseguite in vigenza del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701.

**Deroga all'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587 e all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (275)**

ARTICOLO UNICO.

Le norme contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, numero 1587 e nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, non si applicano dalla data della loro entrata in vigore per le nomine nei ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana dei vincitori dei concorsi banditi con decreti in data anteriore al 17 ottobre 1938-XVI.

**Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (105)**

ART. 1.

*Lesione del prestigio di razza.*

Agli effetti della presente legge si intende lesivo del prestigio di razza l'atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell'italiano.

Agli effetti della stessa legge si intende lesivo del prestigio della razza italiana l'atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana, o, comunque, in odio alla razza italiana.

ART. 2.

*Definizione del cittadino e parificazioni.*

Agli effetti della presente legge:

*a*) per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana;

*b*) al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana;

*c*) al nativo dell'Africa Italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa italiana.

ART. 3.

*Aumento della pena per i reati commessi dal cittadino in circostanze lesive del prestigio di razza.*

Il cittadino che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio di razza è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un quarto.

ART. 4.

*Reato in presenza di nativo.*

Il cittadino che commetta un reato in presenza di nativo dell'Africa Italiana è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un terzo, quando tale circostanza implichi lesione del prestigio di razza.

ART. 5.

*Concorso in reati.*

Il cittadino che commetta un reato in concorso con nativo dell'Africa Italiana è punito con la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino ad un terzo.

Se trattasi di delitto contro la personalità dello Stato previsto dal Libro II, Titolo I del Codice penale, la pena è aumentata fino alla metà.

Qualora la pena prevista per i casi contemplati nei due commi precedenti sia l'ergastolo, essa è aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

ART. 6.

*Accordo per commettere un reato quando questo non sia commesso.*

Il cittadino che si accordi con nativo dell'Africa Italiana allo scopo di commettere un reato, se questo non sia commesso è punito, per il solo fatto dell'accordo, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non può superare per i delitti un anno di reclusione e lire duemila di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire cinquecento di ammenda.

Nel caso di accordo per commettere un delitto contro la personalità dello Stato previsto nel Libro II, Titolo I del Codice penale, il cittadino, per il solo fatto dell'accordo, è punito con pena commisurata ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e quattromila lire di multa.

Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, è la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

ART. 7.

*Istigazione.*

Il cittadino che istighi un nativo dell'Africa Italiana a commettere un reato è punito, se questo non sia commesso, per il solo fatto dell'istigazione, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non può superare per i delitti un anno di reclusione e lire duemila di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire cinquecento di ammenda.

Nel caso d'istigazione a commettere un delitto contro la personalità dello Stato, previsto nel Libro II, Titolo I del Codice penale, il cittadino, per il solo fatto dell'istigazione, è punito con pena commisurata fino ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e quattromila lire di multa.

Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, è la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

Qualora si tratti d'istigazione già prevista come reato, si applica la pena per essa stabilita aumentata fino ad un terzo.

Qualora il reato sia stato commesso, si applica per l'istigazione la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino alla metà.

ART. 8.

*Reato doloso in danno di nativo.*

Il cittadino che commetta un reato doloso in danno di nativo dell'Africa Italiana è punito, qualora dal fatto derivi lesione del prestigio di razza, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.

ART. 9.

*Abuso di credulità di nativo.*

Il cittadino che per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, con danno di nativo dell'Africa Italiana, abusa della credulità o del diverso grado di intelligenza e di conoscenza di lui è punito con la pena prevista per il reato commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

ART. 10.

*Relazione d'indole coniugale.*

Il cittadino che tenga relazione d'indole coniugale con nativo dell'Africa Italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 11.

*Inchiesta relativa ai meticci.*

Il Procuratore del Re al quale consti l'esistenza di un meticcio figlio naturale, presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, deve procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso sia nato da relazione punita ai sensi dell'articolo precedente.

ART. 12.

*Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi.*

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

ART. 13.

*Lavoro od impiego e prestazione d'opera manuale.*

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, senza autorizzazione scritta, generale o speciale, del Governatore, accetti da nativo lavoro a carattere continuativo od impiego, ovvero svolga a favore dello stesso prestazione d'opera di carattere manuale, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

ART. 14.

*Ubriachezza.*

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi, o in luogo pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire duecento a lire cinquemila.

Nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 688 del Codice penale la pena è dell'arresto da quattro mesi a un anno.

Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'articolo predetto.

ART. 15.

*Reato del nativo in circostanze lesive del prestigio della razza italiana.*

Il nativo dell'Africa Italiana che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio della razza italiana, è punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un quarto.

ART. 16.

*Reato doloso del nativo in danno del cittadino.*

Il nativo che commetta un reato doloso in danno del cittadino è punito, qualora il fatto comporti lesione del prestigio della razza italiana, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.

ART. 17.

*Altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza.*

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano già previsti come reati, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.

ART. 18.

*Altri atti del nativo lesivi del prestigio della razza italiana.*

Il nativo che commetta atti lesivi del prestigio della razza italiana che non siano già previsti come reati, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.

ART. 19.

*Azione pubblica.*

I delitti per i quali si può procedere soltanto a querela di parte sono perseguibili d'ufficio se il fatto costituisce lesione del prestigio di razza.

ART. 20.

*Meticci.*

Con separate norme sarà regolata la posizione dei nati da genitori di cui uno cittadino italiano o parificato e l'altro nativo od assimilato.

ART. 21.

*Competenze.*

Gli aumenti di pena che derivano dalle aggravanti previste nella presente legge non spostano la competenza stabilita dal codice di procedura penale per i relativi reati.

ART. 22.

*Limite territoriale di applicazione.*

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge si applica in tutto il territorio dello Stato.

Con separate norme sarà regolata la difesa del prestigio di razza sulle navi mercantili nazionali.

ART. 23.

*Disposizioni abrogate.*

Sono abrogate la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2590, con la quale fu convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI